

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 58

1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall' articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all' entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente soddisfacente delle sue ragioni.